REGOLAMENTO (CEE) N. 3431/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1986

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure appropriate per gli scambi con la Spagna di prodotti trasformati a base di oli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 477/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che adotta misure appropriate per gli scambi con la Spagna o il Portogallo di prodotti trasformati trasformati a base di oli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1986/86 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che è opportuno fissare l'elenco dei prodotti soggetti all'applicazione dell'importo compensativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 477/86; che occorre prendere in considerazione soltanto prodotti aventi un elevato tenore di grassi vegetali;

considerando che è opportuno, per evitare distorsioni della concorrenza, tener conto della composizione di sostanze grasse del prodotto, valutata su base forfettaria; che è altresì opportuno non applicare l'importo compensativo quando il tenore di sostanza grassa è scarso e quando è costituito esclusivamente ed esplicitamente di prodotti esentati dal contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [3];

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo compensativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 477/86 è riscosso all'importazione in Spagna o concesso all'esportazione dalla Spagna dei prodotti specificati nell'allegato I del presente regolamento, in funzione del loro tenore di grassi vegetali. L'importo compensativo applicato dalla Spagna è quello valido il giorno dell'adempimento delle formalità doganali.

Per ciascun prodotto, il tenore di grassi vegetali da prendere in considerazione è quello che figura nell'allegato I.

2. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'importo compensativo non è riscosso per i prodotti

— il cui tenore di grassi vegetali è inferiore al 20 %, oppure

— il cui tenore di sostanze grasse vegetali è composto esclusivamente di olio d'oliva, di palma, di palmisti o di cocco.

3. L'importo compensativo è concesso per i prodotti:

— il cui tenore di grassi vegetali è uguale o superiore al 20 %,

— di cui la parte sostanze grasse è composta esclusivamente di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento (CEE) n. 1183/86, indicati nell'allegato II.

4. La Spagna prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

L'importo compensativo da riscuotere o da concedere per tonnellata di olio è fissato dalla Commissione ogni mese, e per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base della differenza tra il prezzo medio dell'olio di soia applicato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985 e il prezzo di quest'olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
[2] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 5.
[3] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

ALLEGATO I

(%)

Tariffa doganale comune	Designazione	Tenore di olio (1)
16.04	Preparazioni e conserve di pesci :	
ex D	Sardine sott'olio	27
ex E	Tonno sott'olio	27
ex F I	Boniti sott'olio	27
ex F II	Sgombri sott'olio	32
ex F III	Acciughe sott'olio	27
ex G II	Ceche sott'olio	48
ex G II	Sugarelli sott'olio	27
ex G II	Petonchi in salse speciali	25
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :	
ex B	Molluschi marinati	27
ex B	Molluschi in salsa speciale	25
ex B	Cefalopodi sott'olio	36
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
ex A	Funghi sott'olio	36
ex H I	Carciofi marinati	27
ex H II	Patate tagliate sottili e fritte (sotto denominazioni usuali varie : chips, patatine fritte, ecc.)	31

(1) Olio vegetale aggiunto in % del peso netto del prodotto.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1183/86

Olio di girasole
Olio di cotone
Olio di soia
Olio di arachidi
Olio di cartamo
Olio di colza, di ravizzone e di senape
Olio di sesamo
Olio di vinaccioli
Olio di granturco (di germi di granturco)